

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 10 settembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. b

² Non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa:

- b. le prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità, eccettuate le indennità giornaliere giusta l'articolo 25 della legge federale del 19 giugno 1959² sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e l'articolo 29 della legge federale del 19 giugno 1992³ sull'assicurazione militare;

Art. 22 cpv. 2

² I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre.

Art. 29 cpv. 2

² I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre.

1 RS 831.101
2 RS 831.20
3 RS 833.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

10 settembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz